DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 31

Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano tra quelli previsti all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, restano in vigore le norme contenute nell'articolo 26 della medesima legge. Gli incarichi vengono affidati agli aspiranti assuntori che ne facciano richiesta, seguendo l'ordine di iscrizione nell'albo attualmente esistente. Uguale facolta' e' data, nell'ordine, agli assuntori, incaricati e coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 30 per essere inquadrati. In caso di concorrenza di richieste per lo stesso incarico, la precedenza spetta agli assuntori, incaricati e coadiutori.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-31/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it